



ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione

- Per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi, come definiti ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09 "*terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili*";
- Per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:
 - di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
 - d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
 - di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello Standard e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni previsti dal presente Standard, di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con

colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto Standard, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, il presente Standard prevede i seguenti impegni:

- a) in assenza di sistemazioni idraulico agrarie e su superfici che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria, il presente Standard si applica agli appezzamenti in pendenza dei Comuni della Regione del Veneto che presentano almeno il 10% di superficie con erosione superiore ai parametri definiti dall'OCSE per i suoli agricoli (erosione superiore alle 6 t/ha/anno). L'elenco dei Comuni cui si applica lo Standard è stato recentemente rivisto grazie alla disponibilità di una maggiore quantità di dati sui suoli (fattore erodibilità) e di carte tematiche a maggior dettaglio (Carta della Copertura del Suolo in scala 1:10.000 per il fattore di copertura e DTM a 30 m per il fattore di pendenza).

La relazione tecnica trasmessa da ARPAV – Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, con protocollo 3 ottobre 2011, n. 112559, riporta l'elenco dei Comuni di seguito specificato, cui la Regione del Veneto applicherà il presente Standard 1.1 di Condizionalità:

PADOVA		
Codice Comune	Comune	Provincia
28005	Arqua' Petrarca	PD
28009	Baone	PD
28031	Cinto Euganeo	PD
28040	Galzignano Terme	PD
28089	Teolo	PD
28092	Torreglia	PD
28105	Vo'	PD
TREVISO		
Codice Comune	Comune	Provincia
26007	Cappella Maggiore	TV
26011	Castelcucco	TV
26014	Cavaso del Tomba	TV
26020	Colle Umberto	TV
26021	Conegliano	TV
26024	Crespano del Grappa	TV
26026	Farra di Soligo	TV
26029	Fonte	TV
26042	Miane	TV

26065	Refrontolo	TV
26073	San Pietro di Feletto	TV
26077	San Zenone degli Ezzelini	TV
26078	Sarmede	TV
26083	Susegana	TV
26084	Tarzo	TV
26087	Valdobbiadene	TV
26090	Vidor	TV
VICENZA		
Codice Comune	Comune	Provincia
24003	Alonte	VI
24008	Arzignano	VI
24015	Brendola	VI
24017	Brogliano	VI
24028	Castelgomberto	VI
24029	Chiampo	VI
24034	Cornedo Vicentino	VI
24036	Creazzo	VI
24040	Fara Vicentino	VI
24043	Gambellara	VI
24044	Gambugliano	VI
24045	Grancona	VI
24059	Molvena	VI
24060	Montebello Vicentino	VI
24068	Montorso Vicentino	VI
24072	Nogarole Vicentino	VI
24077	Pianezze	VI
24098	Sarego	VI
24103	Sovizzo	VI
24110	Trissino	VI
24120	Zermeghedo	VI
VERONA		
Codice Comune	Comune	Provincia
23001	Affi	VR
23006	Bardolino	VR
23023	Cavaion Veronese	VR
23024	Cazzano di Tramigna	VR
23028	Colognola ai Colli	VR
23030	Costermano	VR
23035	Fumane	VR
23036	Garda	VR
23038	Grezzana	VR
23039	Illasi	VR

23042	Lavagno	VR
23043	Lazise	VR
23046	Marano di Valpolicella	VR
23047	Mezzane di Sotto	VR
23049	Montecchia di Crosara	VR
23050	Monteforte d'Alpone	VR
23052	Negrar	VR
23057	Pastrengo	VR
23063	Ronca'	VR
23070	San Giovanni Ilarione	VR
23073	San Martino Buon Albergo	VR
23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella	VR
23081	Soave	VR
23083	Sona	VR
23086	Torri del Benaco	VR
23087	Tregnago	VR

Nelle superfici in pendenza che sono ambito di applicazione del presente Standard, deve essere prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Inoltre all'impegno b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati, nonché, relativamente all'impegno c), è obbligatorio la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque, come di seguito dettagliato

- Il presente Standard, all'impegno c), prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione delle scoline, alla gestione e conservazione dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Le operazioni di manutenzione consistono nella pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, ma anche nella rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, che possono ostruire il passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è, altresì, l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private, particolari e/o comuni a più fondi, di scolo e irrigazione. Le caratteristiche della nuova rete di sgrondo conseguente agli interventi di trasformazione fondiaria sono soggette a parere idraulico del Consorzio di Bonifica competente per territorio.

- Nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, e nell'ambito dei Siti d'Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, il presente Standard prevede la conservazione delle scoline, che non possono pertanto essere eliminate in nessun caso.

All'esterno delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti d'Importanza Comunitaria, così come delimitati con i citati provvedimenti della Giunta Regionale, il presente Standard prevede la possibilità di sostituire le scoline con il drenaggio tubolare sotterraneo, realizzato nel rispetto delle autorizzazioni, dei pareri e delle prescrizioni dell'Autorità competente.

- Per le aree individuate ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE le disposizioni relative alle sistemazioni idraulico-agrarie non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, o altri interventi conservativi equivalenti) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.
4. qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione, ...) derivanti dall'attuazione di misure agroambientali attivate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, nell'ambito dell'Asse 2, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Inoltre, qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui alla richiamata lettera c), la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo**Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012, ossia superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012) con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) del medesimo provvedimento, ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:
 - di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
 - d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
 - di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 univicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Descrizione dello standard e degli impegni

Fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, il presente Standard prevede:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
 - b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa,
- adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard trova applicazione, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in

assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e su superfici non stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. L'ambito di applicazione è definito dall'insieme dei comuni in cui trova applicazione lo Standard 1.1, lettera a).

Va altresì precisato che la carta pedologica del suolo elaborata da ARPAV giustifica la totale assenza di fenomeni di soliflusso per l'intera superficie regionale del Veneto.

Ne deriva che, per le sole superfici dei comuni richiamati nelle quali sia accertata l'assenza di sistemazioni idraulico agrarie e siano evidenti fenomeni erosivi con presenze di incisioni diffuse e rigagnoli, deve essere assicurata la protezione del suolo mediante, ad esempio, l'utilizzo di tecniche di discissura o ripuntatura, al posto dell'aratura tradizionale con ribaltamento della fetta, o, in alternativa, il mantenimento sul suolo coltivato dei residui colturali per un periodo di tempo di almeno 90 giorni a partire dal 15 settembre.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui all'impegno b), vige in divieto di lavorazioni e di affinamento del terreno dal 15 novembre al 13 febbraio successivo.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

1. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di P.T.P., la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama il paesaggio caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti, e prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative alla conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.
2. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – prevede, tra l'altro, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.
3. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni e dei sostegni di terrazzamenti coltivati.
4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008 promuove, all'articolo 19 delle NTA, per gli ambiti dei tagliapoggi e/o terrazzamenti le azioni più idonee alla loro tutela e valorizzazione.

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard trova applicazione nel rispetto dei seguenti impegni:

- divieto di eliminazione delle terrazze esistenti;

- il rispetto dei provvedimenti comunali in materia urbanistica, che prevedono la salvaguardia delle terrazze esistenti;
- rispetto degli eventuali provvedimenti comunali, in materia di urbanistica di autorizzazione degli interventi di livellamento dei terreni;
- il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo****Standard 2.1: Gestione delle stoppie****Ambito di applicazione**

Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012) e come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09, ossia terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili.

Descrizione dello Standard e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard trova applicazione nel rispetto dei seguenti impegni:

- La vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale il 18.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi.

Ciò premesso, il presente Standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

- Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dall'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione del Veneto.

Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012) e come definite ai sensi dell'articolo 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/09, ossia terreni utilizzati per coltivazioni agricole o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili.

Descrizione dello Standard e degli adempimenti:

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dal 1° gennaio 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente Standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. La valutazione degli ordinamenti colturali in rotazione viene effettuata a partire dal 1° gennaio 2008, momento di entrata in vigore della ex Norma 2.2 nel contesto nazionale di rispetto della Condizionalità.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

La tracciabilità delle operazioni di ripristino della sostanza organica è assicurata qualora le superfici a seminativo oggetto di monosuccessione risultino ricomprese fra quelle dichiarate nella Comunicazione informatizzata, predisposta ai sensi del DM 7.4.2006, relativamente agli apporti della sostanza organica medesima.

Deroghe

1. monosuccessione di riso;

2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga” o, in alternativa, mediante l’adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell’uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici. Nel caso specifico della Regione del Veneto, la tracciabilità è assicurata qualora i dati siano inseriti nel sistema applicativo A58Web “Software nitrati”.

Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente Standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat****Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente**

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), come definito ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ossia *“terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(1), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(2) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(3); in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato F”.*

Descrizione dello Standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone Speciali di Conservazione e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09”, il presente Standard prescrive gli impegni di seguito elencati:

- in relazione alle norme, usi e costumi locali vigenti, è consentita l'effettuazione di uno sfalcio annuale sulle superfici pascolate;
- in assenza di pascolamento è obbligatoria l'esecuzione di almeno uno sfalcio all'anno;

- in ogni caso, lo sfalcio e il pascolamento devono permettere il contenimento dello sviluppo di infestanti e della diffusione di specie arbustive indesiderate.

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente Standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

ad esclusione di:

- oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
- vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;
- pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard individua in seguenti impegni

- a) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altri interventi equivalenti (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno, non oltre il 10 ottobre:
 - per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.
 - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'Autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: oliveti con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative e vigneti come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative.

Descrizione dello Standard e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante l'attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti e il rischio di incendi.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard individua i seguenti impegni:

- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- la frequenza della potatura.

per gli oliveti:

- la potatura va eseguita almeno una volta ogni cinque anni;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante, tale da danneggiare le piante, va effettuata almeno una volta ogni tre anni;
- la spollonatura va eseguita almeno una volta ogni tre anni.

per i vigneti:

- l'esecuzione della potatura invernale del vigneto va effettuata entro il 30 maggio di ogni anno;
- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante va effettuata almeno una volta ogni tre anni.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Per motivi di ordine fitosanitario.
2. Per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, e dei parchi nazionali e regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello Standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09", il presente Standard individua gli impegni e i vincoli di cui agli strumenti di pianificazione sotto elencati.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Infine, il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 372 del 17/02/2009 e in regime di salvaguardia - individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall'*Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto*, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinvengono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario

storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.

I Piani d'Area, quali strumenti di specificazione del PTRC vigente (1992), per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.

MURETTI A SECCO

1. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – prevede, tra l'altro, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti, cui si rinvia.
2. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, prevede, tra l'altro, il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.
4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliappoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.
5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, adottato con DGR n. 4141 del 30.12.2008, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.
6. Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29/11/2005, inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero del segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.

STAGNI

1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.
2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa

realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.

3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.
4. La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentina, adottata con DGR n. 586 del 10.03.09, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI

1. la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
 - gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
 - gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

All'articolo 5, la legge in parola prevede sanzioni amministrative per chiunque compia interventi di danneggiamento o abbattimento degli alberi sottoposti a tutela senza autorizzazione.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.
3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, adottato con DGR n. 4141 del 30.12.2008, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.
4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01/03/2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.
5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 – ma non ancora definitivamente approvato – fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.
6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di

tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie .

7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, adottato dalla Giunta regionale con delibera 28.09.1999, n. 3339, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.
8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Servizio Forestale, o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.
9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.
10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.
12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca – Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.
13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone che non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 m.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.

- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

Ambito di applicazione tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" il presente standard dispone il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Commenti

1. Il decreto legislativo luogotenenziale 27.7.1945, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano 30 agosto 1945, n. 104, modificato e integrato con Legge 14 febbraio 1951, n. 144 e con DPR 10 giugno 1955, n. 987, ha previsto all'articolo 1 il divieto di abbattimento di alberi di olivo. Ora, la Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 6 "Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo" [BUR 15.2.2011, n. 14, pagg. 13 e 14] ha disciplinato le modalità ed i casi per i quali è possibile procedere all'abbattimento delle piante di olivo, cercando di ottemperare alle esigenze di carattere paesaggistico-ambientale di tutela del patrimonio olivicolo e a quelle produttivo-gestionali aziendali.

La modalità di abbattimento è definita, esclusivamente nei casi e con le modalità previste agli articoli 2 e 3 della Legge regionale richiamata, mentre l'articolo 4 individua gli aspetti sanzionatori della mancata osservanza della norma.

2. Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di P.T.P., la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo, richiama il paesaggio degli ulivi gardesani e

delle colline venete e prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative alle misure adottate per la difesa dell'equipaggiamento arboreo, filari o macchie alberate, siepi, ecc.

3. Il Piano d'Area del Massiccio del Grappa, approvato con delibera del Consiglio Regionale 23.7.1993, n. 785, all'art. 14 indica che i Comuni, nella variante di adeguamento al Piano d'Area, devono prevedere direttive e norme relative alle misure di tutela da adottare per la conservazione delle aree in cui le colture (viti e ulivo) rappresentano l'elemento costitutivo essenziale del paesaggio. Il medesimo Piano d'Area, all'articolo 20, indica che la fascia degli uliveti individuata nella tav. 6 ("Uso agricolo del suolo") va classificata come sottozona E/1 nonché come zona di tutela ai sensi dell'art. 27 della l.r. 27 giugno 1985, n. 61.
4. Il Piano d'Area dei Monti Berici, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 10.3.2000, n. 710, all'art. 29, "Ambiti agricoli di pregio", prevede che la Provincia e i Comuni indicano le aree che, per la qualità pedologica dei suoli e per l'ubicazione, sono vocate per nuovi impianti arborei di oliveto e ceraseto. Nel medesimo articolo è riportato il divieto di estirpare le piante di olivo plurisecolari.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. esclusivamente con riferimento agli oliveti: in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti, nonché per motivi di ordine fitosanitario.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), come definito ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/2009, ossia *“terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(1), i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(2) e i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio(3); in questo contesto, per «erba o altre piante erbacee da foraggio» si intendono tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno); gli Stati membri possono includervi i seminativi elencati nell'allegato F”.*

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame (proprio o di terzi) da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” è stabilita la seguente integrazione regionale:

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., “Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09” il presente Standard dispone l'indicazione del:

- Carico minimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a **0,2** UBA/ha/anno.
- Carico massimo di bestiame per ettaro di superficie pascolata pari a **4** UBA/ha/anno.

All'interno della codifica di “pascolo permanente”, per le superfici foraggere destinate in via esclusiva alla produzione di foraggio e non pascolate, il rispetto del presente Standard è garantito da adeguati regimi alternativi al pascolamento, ossia dallo sfalcio effettuato almeno una volta l'anno, in alternativa all'indicazione del carico minimo e massimo di bestiame per ettaro.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche**NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque****Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione**

Ambito di applicazione tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) del punto 4 del disposto della Deliberazione di Giunta Regionale che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012), ossia qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Visto l'allegato 2 del Decreto Ministeriale MIPAF 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/09" è stabilita la seguente integrazione regionale:

Per la definizione delle aree irrigue della Regione Veneto deve essere fatto riferimento all'individuazione delle superfici irrigue di cui al progetto "SIGRIA", che costituisce il sistema informativo di riferimento per l'individuazione delle aree agricole interessate, nello specifico, dall'irrigazione strutturata e di soccorso.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, sono distinte, nella tabella di seguito riportata, le seguenti tipologie di irrigazione, cui corrisponde il rispettivo titolo autorizzativo.

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
Irrigazione Strutturata Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito e gestito direttamente dal	Non è necessaria la presenza di alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel

Consorzio di bonifica	contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione Non Strutturata Adduzione di acqua irrigua compiuta previa segnalazione al Consorzio di bonifica	Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo; le superfici che possono disporre di tale particolare servizio irriguo potranno essere individuate solamente tramite indagine presso il Consorzio competente per territorio.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata	I procedimenti autorizzativi sono attivati presso i competenti uffici del Genio Civile Regionale. La documentazione che potrà venir richiesta attiene l'attivazione del procedimento autorizzativo o la sua avvenuta conclusione con esito favorevole, pubblicata sul BUR.
Attingimento Precario Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).	Procedimenti autorizzativi attivati presso i competenti uffici del Genio Civile Regionale. La documentazione che potrà venir richiesta attiene l'attivazione del procedimento autorizzativo o la sua avvenuta conclusione con esito favorevole.
Concessioni Irrigue Permanenti Originariamente rilasciate dai Consorzi di bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate (molto rare) con coltivazioni specifiche (es. risaie).	Il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta di AVEPA.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: Qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria:

- di pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;
- d'indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05;
- di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione (articoli 85 unvicies, 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e s.m.i.)

ad esclusione degli oliveti e del pascolo permanente, come definito dal punto 4, lettere c) e d) del disposto della DGR che recepisce gli Standard di Condizionalità per l'anno 2012.


Descrizione dello Standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali.

Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Ai fini del presente Standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza pari a 5 metri, soggetta riduzione esclusivamente se lo "stato complessivo attuale" del corpo idrico è classificato "sufficiente", "buono" o "ottimo".

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di ampiezza ordinaria devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade asfaltate o sterrate, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente Standard, si intende per:

- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso;
- "Argine": rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dall'applicazione dello Standard 5.2 gli elementi di seguito indicati e descritti:

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano campagna interessato dalla coltivazione.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al piano campagna*, che determinano una barriera tra il campo coltivato e l'acqua.

Sono stabiliti, pertanto, i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte "Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua", approvato con D.M. 19 aprile 1999.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006, come recepiti anche nel II Programma d'Azione regionale (DGR n. 1150/2011, Allegato A).

La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su quest'ultima disposizione non viene sommata a quella vigente per l'Atto A4.

I corpi idrici¹ superficiali di torrenti, fiumi o canali in cui si applica lo Standard 5.2 sono quelli per i quali viene condotto – da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) – il monitoraggio dello "stato delle acque superficiali". I corpi idrici sono quelli indicati dagli elaborati dei Piani di Gestione dell'Autorità di Bacino del fiume Po e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per i tratti fluviali decorrenti in Veneto.

A norma dell'articolo 22, comma 3, del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i., in base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo", si stabilisce che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente Standard può ridursi fino a **tre metri** in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "**sufficiente**" o "**buono**";

¹ I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave per il raggiungimento di tale obiettivo è, pertanto, la definizione del loro "stato".

- l'impegno di cui al punto a) del presente Standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".

Con successivo provvedimento del Dirigente della Direzione Agroambiente, la classificazione sopra indicata verrà resa disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l'effettiva controllabilità del requisito.

Gli impianti arborei produttivi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Standard e ricompresi in una fascia tampone, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

In caso di estirpo degli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone, è possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:

- 1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
- 2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

Deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i., che corrispondono all'Allegato 6 al PSR del Veneto 2007-2013, così come da ultimo individuate dal Decreto del Dirigente Unità Complessa del Sistema Informativo del settore Primario e Controllo n. 6 del 26 aprile 2010;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Standard.